

**DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E
FORESTE**

SETTORE SISMICO

**MODALITA' OPERATIVE IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI
REATO PER I COMUNI IN ZONA SISMICA 3S DELLA PROVINCIA DI TORINO**



Pinerolo, 5 giugno 2014

SOMMARIO

Premesse	<i>pag. 2</i>
Riferimenti e definizioni giuridiche	<i>pag. 3</i>
Estratto DPR n. 380/2001 – Articoli significativi in merito all’attività di vigilanza e repressione delle violazioni	<i>pag. 5</i>
Casi immediatamente riconducibili alle indicazioni normative e giudiziarie	<i>pag. 12</i>
Casi non immediatamente riconducibili alle indicazioni normative e giudiziarie che ricorrono con maggiore frequenza presso gli Uffici tecnici regionali e comunali	<i>pag. 13</i>
Accertamento violazione dell’art. 96 del DPR n. 380/2001 - Processo verbale e documentazione da allegare	<i>pag. 18</i>
Progetto di adeguamento - accertamento di conformità	<i>pag. 19</i>
Fac simile istanza e asseverazione per accertamento di conformità	<i>pag. 20</i>

Premesse

Questo documento ha la finalità di porre in essere un coordinamento efficace e, soprattutto, funzionale tra le istituzioni preposte alla vigilanza ed alla repressione del fenomeno legato all'abusivismo edilizio. Ancor di più nel territorio classificato quale zona sismica 3S, si conferma la necessità di dotarsi di strumenti operativi idonei ad agire con tempestività e nel pieno rispetto della legge per informare l'autorità giudiziaria circa i fatti che costituiscono reato, ricordando sempre e comunque che la salvaguardia della pubblica incolumità, intesa quale tutela dell'integrità fisica dei cittadini, è dovere precipuo della pubblica amministrazione.

Allo scopo di avviare un insieme di modalità operative relativamente alle procedure inerenti la comunicazione di notizia di reato, il Settore Sismico della Regione Piemonte, previo incontro presso la Procura della Repubblica di Torino con il team di Magistrati specializzati nel perseguire i reati contro la pubblica amministrazione, intende fornire agli Uffici Tecnici Comunali ed agli ufficiali del corpo di Polizia Municipale, nell'ottica della leale cooperazione tra le istituzioni, una serie di indirizzi esecutivi per la razionalizzazione ed ottimizzazione del lavoro e per una sollecita trattazione dei procedimenti.

Fondamentalmente, il testo si compone di sette paragrafi funzionali ad una visione d'insieme della tematica relativa ai reati urbanistico-edilizi in zona sismica. In particolare, si è ritenuto importante avvicinare il lettore a quei riferimenti ed a quelle definizioni giuridiche che ricorrono con notevole frequenza ovvero che possono talvolta riscontrarsi nelle procedure amministrativo/giudiziarie in caso di abusivismo edilizio.

Parimenti si è reputato utile inserire nel corpus del documento un estratto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", negli articoli che risultano essere significativi per quanto concerne l'attività legata al contrasto ed alla repressione delle violazioni.

A seguire, le parti maggiormente "operative", nelle quali vengono individuate le tipologie di reato che possono essere immediatamente ricondotte ai riferimenti legislativi e giudiziari più comuni. Inoltre vengono evidenziate, anche con l'ausilio di diagrammi semplificati diretti ad una più rapida comprensione, i possibili casi che, pur non direttamente riconducibili alle norme ed alle disposizioni giudiziarie in materia, ricorrono con una certa frequenza presso gli Uffici tecnici preposti.

Si è ritenuto opportuno inoltre elencare la documentazione necessaria al Settore Sismico per l'espletamento degli accertamenti a fronte violazioni ex art. 96.

In conclusione alcune indicazioni circa i termini per la presentazione dell'accertamento di conformità delle opere abusive, i contenuti essenziali dell'istanza da parte dell'interessato e schema di asseverazione da parte di tecnico abilitato.

Si desidera ringraziare la Procura della Repubblica di Torino, ed in particolare i Magistrati specializzati nei reati contro la pubblica amministrazione, per il contributo offerto alla redazione di questo documento.

Riferimenti e definizioni giuridiche

Articolo 331 codice di procedura penale: contempla l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno conoscenza di reato perseguibile d'ufficio.

Articolo 332 codice di procedura penale: è riferito al contenuto della denuncia, la quale deve contenere la esposizione degli elementi essenziali del fatto, indicando il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Articolo 347 codice di procedura penale: contempla l'obbligo di riferire la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria da parte degli agenti di polizia giudiziaria. Tale comunicazione dovrà contenere gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute. Inoltre, quando è possibile, la comunicazione dovrà essere completata con le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, dell'eventuale persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire in merito a circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Articolo 357 codice penale: agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Articolo 361 codice penale: è riferito alla omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale per la quale l'omissione o il ritardo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, di un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Articolo 650 codice penale: è riferito all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Nello specifico chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

Notizia di reato: consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (**comunicazione notizia di reato a carico di soggetti ignoti**) o identificate (**comunicazione notizia di reato a carico di soggetti noti**).

Prescrizione: indica l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La prescrizione comincia a decorrere alternativamente:

- dall'avvenuta ultimazione e definizione dell'opera;
- dall'esecuzione del provvedimento autoritativo che interrompe l'attività in corso;
- con la c.d. "desistenza volontaria" individuata come manifestazione di volontà del reo relativamente alla definitiva cessazione della condotta antiggiuridica.

Reato urbanistico: tale illecito ha natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva, coincidente con la realizzazione delle rifiniture, anche per le parti che costituiscono annessi dell'abitazione. Il reato può estinguersi per prescrizione nel termine ordinario di quattro anni dalla cessazione di cui sopra, termine estensibile ad un massimo di cinque anni qualora siano effettuate determinate attività giudiziarie tassativamente previste per legge.

Sanatoria: è una procedura di regolarizzazione urbanistica ed edilizia prevista dal DPR. n. 380/2001. Per i casi di opere eseguite in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, nonché nei casi di parziale difformità, ovvero nei casi di opere eseguite in assenza di denuncia di inizio attività, l'avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l'attestazione di conformità in sanatoria soltanto se l'intervento edilizio è stato eseguito in piena conformità sia alla disciplina urbanistico edilizia vigente al momento di realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda di sanatoria (doppia conformità).

La concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità (art. 36 D.P.R. n. 380/2001) estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio.

Sono quindi esclusi dalla sanatoria, ad esempio:

- i reati relativi alle violazioni della normativa in materia di costruzioni in zona sismica;
- i reati in materia di opere di conglomerato cementizio;
- i reati relativi alla tutela del patrimonio storico architettonico;
- i reati in materia di aree protette.

Estratto DPR n. 380/2001

Articoli significativi in merito all'attività di vigilanza e repressione delle violazioni

Art. 27 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

1. **Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.**

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, **il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori**, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.

4. **Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.**

Art. 29 Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività

1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del

competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 31 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.

Art. 33 Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.

5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.

6. E' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.

Art. 34 Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.

2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

Art. 36 Accertamento di conformità

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, **il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.**
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, **entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.**

Art. 37 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4. **Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.**
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36.

Art. 44 Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
 - a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
 - b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.

Art. 45 Norme relative all'azione penale

1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.

2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.

3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

Art. 52 Tipo di strutture e norme tecniche

1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:

a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;

b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;

c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;

d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.

2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 65 Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

3. Alla denuncia devono essere allegati:

a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.

6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

Art. 68 Controlli

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

Art. 83 Opere disciplinate e gradi di sismicità

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.

2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.

Art. 93 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al

competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.

5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.

Art. 94 Autorizzazione per l'inizio dei lavori

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, **non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.**

2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.

3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 95 Sanzioni penali

1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da euro 206 a euro 10.329.

Art. 96 Accertamento delle violazioni

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.

2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.

Art. 103 Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche

1. **Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.**

2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.

3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

Casi immediatamente riconducibili alle indicazioni normative e giudiziarie

I

Oggetto: Violazioni ex artt. 44 e 95 del DPR n. 380/2001

Qualora vengano accertate violazioni di cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001, gli Uffici tecnici comunali, per il tramite della Polizia giudiziaria procedente trasmettono all'autorità giudiziaria, così come previsto dal comma 4 dell'art. 27 del citato DPR, comunicazione di notizia di reato con riferimento alle ipotesi di cui al menzionato articolo, evidenziando se le opere siano sanabili ai sensi dell'art. 36 del citato Decreto.

Quando vengano accertate, oltre alle violazioni urbanistico-edilizie sanzionate dall'art.44, anche le violazioni di cui all'art. 95 D.P.R. n. 380/01, sarà cura dell'accertatore segnalare la violazione al Settore Sismico (Ufficio Tecnico Regionale), ai sensi dell'art. 96 stesso DPR, dopo aver trasmesso la notizia relativa al reato edilizio all'Autorità Giudiziaria, facendosi comunicare il numero di registro generale e il nome del PM ed indicando entrambi i riferimenti nella nota diretta al predetto Settore.

Qualora la comunicazione del Comune al Settore Sismico, non contenga i dati relativi alla comunicazione della notizia di reato (numero registro generale e nome del magistrato assegnatario del fascicolo), il Settore, contestualmente agli accertamenti di propria competenza, sollecita gli Uffici comunali ad inoltrare i predetti riferimenti e, conclusi gli accertamenti, riferisce all'Autorità Giudiziaria indicando i dati citati.

Qualora gli Uffici comunali non abbiano provveduto alla comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria o a trasmettere al Settore Sismico i dati relativi alla stessa, il predetto Settore solleciterà il Comune ad adempiere nel merito ed informerà comunque l'Autorità Giudiziaria, nel trasmettere la notizia di reato di propria competenza, degli intercorsi con i citati Uffici.

Nelle ipotesi di cui agli artt. 95 e 96 del DPR n. 380/2001, l'accertamento (e la conseguente trasmissione all'Autorità Giudiziaria della notizia relativa al reato di cui all'art. 95 DPR cit.) della violazione riguardante la normativa tecnica per la costruzione in zona sismica, dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 103 co.2 e 96 co.2 del Decreto, solamente ad opera del Settore Sismico (Ufficio Tecnico Regionale).

Il Settore Sismico si avvale della collaborazione del corpo di Polizia Municipale per le attività che necessitano di indagine giudiziaria.

Casi non immediatamente riconducibili alle indicazioni normative e giudiziarie che ricorrono con maggiore frequenza presso gli uffici tecnici regionali e comunali

II


Oggetto: Sanatoria già rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale e deposito della denuncia dei lavori strutturali presso il Settore Sismico ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 380/01

Linea di intervento


a) Il Settore Sismico svolge gli accertamenti di competenza inoltrando le proprie conclusioni agli Uffici comunali, richiedendo, qualora non indicati, entro il termine ragionevole di trenta giorni, la trasmissione dei dati relativi alla comunicazione di denuncia di reato (numero registro generale e nome del magistrato assegnatario del fascicolo), al fine di procedere alla dovuta informazione all'Autorità Giudiziaria in merito alla conformità o meno delle opere abusivamente realizzate alla vigente normativa tecnica sulle costruzioni.

b) Qualora gli Uffici comunali non abbiano provveduto alla comunicazione di notizia di reato, il Settore Sismico solleciterà il Comune ad adempiere nel merito entro il termine ragionevole di trenta giorni, ed informerà l'Autorità Giudiziaria in relazione alla conformità o meno delle opere abusivamente realizzate alla vigente normativa tecnica sulle costruzioni.

Il Settore Sismico ha ricevuto dal Comune comunicazione dei dati relativi al numero registro generale e al nome del magistrato assegnatario del fascicolo



Il Settore Sismico non ha ricevuto dal Comune comunicazione dei dati relativi al numero registro generale e al nome del magistrato assegnatario del fascicolo




III

Oggetto: Richiesta di sanatoria già inoltrata all'Ufficio tecnico comunale, con contemporaneo inoltro di denuncia lavori strutturali al Settore Sismico ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 380/01

Linea di intervento

Il Settore Sismico svolge gli accertamenti di competenza, inoltrando denuncia ex art. 331 cpp all'Autorità Giudiziaria, specificando che trattasi di pratica con sanatoria urbanistico/edilizia in corso. L'Autorità Giudiziaria inoltra agli Uffici comunali i dati relativi alla comunicazione di denuncia di reato (numero registro generale e nome del magistrato assegnatario del fascicolo) affinché gli Uffici comunali provvedano a riferire in merito alla sanatoria.

Il Settore Sismico si avvale della collaborazione del corpo di Polizia Municipale per le attività di accertamento tecnico che necessitano di indagine giudiziaria.




IV

Oggetto: Richiesta di sanatoria non ancora inoltrata all'Ufficio tecnico comunale e denuncia lavori strutturali ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 380/01 presso il Settore Sismico.

Linea di intervento


Il Settore Sismico svolge gli accertamenti di competenza, inoltrando denuncia ex art. 331 cpp all'Autorità Giudiziaria, contestualmente informando l'Ufficio Tecnico Comunale e specificando che trattasi di pratica propedeutica alla richiesta di sanatoria urbanistico/edilizia. L'Autorità Giudiziaria trasmette al Comune i dati relativi alla comunicazione di denuncia di reato (numero registro generale e nome del magistrato assegnatario del fascicolo) affinché gli Uffici comunali provvedano a riferire in merito. Il Settore Sismico si avvale della collaborazione del corpo di Polizia Municipale per le attività di accertamento tecnico che necessitano di indagine giudiziaria.



Oggetto: Denuncia ad opera di terzi presso gli Uffici del Settore Sismico.

Linea di intervento

Il Settore Sismico svolge i propri accertamenti e, se del caso, sporge denuncia ex art. 331 cpp all'Autorità Giudiziaria ed informa gli Uffici comunali per le verifiche di loro competenza. Il Settore Sismico si avvale della collaborazione del corpo di Polizia Municipale per le attività di accertamento che necessitano di indagine giudiziaria.



Accertamento violazione ai sensi dell'art. 96 del DPR n. 380/2001 - Processo verbale e documentazione da allegare

Qualora gli Uffici comunali accertino un fatto costituente violazione dell'art. 96 del DPR n. 380/2001, predispongono relativo processo verbale e lo trasmettono al Settore Sismico (Ufficio Tecnico Regionale).

Al processo verbale deve sempre essere allegata la seguente documentazione:

- dati di accertamento e luogo del fatto;
- data di esecuzione ed ultimazione delle opere;
- generalità dei soggetti coinvolti nella violazione (committente, costruttore, direttore dei lavori strutturali ecc.);
- descrizione delle opere;
- documentazione fotografica;
- relazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale in merito alla consistenza e caratteristiche delle opere;
- eventuale documentazione tecnica ed amministrativa riguardante l'abuso, compresi i titoli abilitativi qualora rilasciati.

Il Settore Sismico, sulla base degli elaborati strutturali attestanti l'opera realizzata, eseguite le eventuali ulteriori verifiche, accerta la conformità alla normativa tecnica vigente.


Progetto di adeguamento - accertamento di conformità

Con riferimento ad opere abusive non conformi alla normativa tecnica così come previste dalla Parte II, Capo IV del DPR n. 380/2001, il Settore Sismico, previo attività di accertamento, richiede agli interessati un “progetto di adeguamento”.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 241/1990 e s.m.i. il termine entro il quale presentare l’accertamento di conformità delle opere abusive da parte di tecnico abilitato alla progettazione strutturale è stabilito in trenta giorni. Nella comunicazione di avvio del procedimento verrà data informazione che, in caso di inadempienza, verrà segnalata all’Autorità Giudiziaria la configurabile violazione dell’art. 650 del c.p.

Trascorso inutilmente tale termine, il Settore Sismico chiude il procedimento di accertamento dando immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

Fac simile istanza e asseverazione per accertamento di conformità



ALLA REGIONE PIEMONTE
SETTORE SISMICO
VIA SAN GIUSEPPE, 39
10064 PINEROLO (TO)

ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' OPERE STRUTTURALI ESEGUITE IN VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 93 E 94 DEL DPR N. 380/2001 IN ZONA SISMICA 3S

Il sottoscritto
in qualità di
residente in
via
titolare di (*specificare tipo di titolo abilitativo*).....n.del.....
per lavori di.....
siti in Comune di
Via
rif. Catast. F°..... particelle
zona P.R.G.

PRESENTA ISTANZA DI ACCERTAMENTO

a codesto Ufficio, per opere/lavori eseguiti in violazione degli articoli 93 e 94 del DPR n. 380/2001, dichiarando che i soggetti coinvolti nell'esecuzione degli interventi abusivamente realizzati risultano essere i seguenti:

Progettista delle opere architettoniche:
con residenza di lavoro in
via tel. n

Direttore dei lavori architettonici:
con residenza di lavori in.....
via tel. n.....

Progettista delle strutture:.....

con residenza di lavoro in
via tel. n

Direttore dei lavori strutturali:
con residenza di lavoro in
via tel. n

Costruttore:
con residenza di lavoro in
via tel. n

DICHIARA

di aver incaricato per le valutazioni tecniche inerenti l'accertamento di conformità delle opere/lavori eseguiti in violazione degli articoli 93 e 94 del DPR n. 380/2001 il seguente professionista:

.....
con residenza di lavoro in
via tel. n

Alla presente istanza allega attestazione di avvenuto pagamento dei diritti istruttori (regolarizzazione degli abusi edilizi), di cui alla DGR n. 21-5361 del 21.02.2013 e DD n. 1859 del 01.08.2013 e la seguente documentazione:

- n. copie dello stralcio planimetrico del P.R.G. con l'individuazione della costruzione
- n. copie dell'atto di assenso
- n. copie del progetto architettonico relativo all'atto di assenso specifico, composto da n..... tavole
- n. copie della dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8)
- n. copie del progetto strutturale, composto da n tavole
- n. copie della relazione tecnica, comprensiva di un descrizione generale dell'opera, dei criteri generali di analisi e verifica e relazione sismica sulle indagini descrittive la pericolosità sismica locale del sito di costruzione
- n. copie della relazione di calcolo delle strutture portanti
- n. copie relazioni specialistiche (relazione sulle fondazioni, relazione geologica e relazione geotecnica)
- n. copie del piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
- n. copie nomina del collaudatore e dichiarazione di accettazione (Modello 7)
- n. copie del rilievo fotografico (per interventi su fabbricati esistenti)
- n. copie della relazione illustrativa, per le opere di cui all'art. 65 del DPR n. 380/2001 (Mod. 3)

Data

Firma.....

**ASSEVERAZIONE
RELATIVA ALLA RISPONDEZZA DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO
STRUTTURALE ALLO STATO DI FATTO DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE
DEGLI ARTICOLI 93 E 94 DEL DPR N. 380/2001 IN ZONA SISMICA 3S**

Il/La sottoscritto/a professionista abilitato (Arch/Ing)

iscritto all' Ordine professionale della Provincia di al n.....

con studio in Via n.

codice fiscale, recapito telefonico:

e-mail e p.e.c.

in qualità di tecnico incaricato dal/la sig./sig.ra....., a seguito della procedura di accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 96 del DPR 380/2001, riferita ad opere strutturali in corso di realizzazione/già realizzate, in assenza della denuncia prevista dall'art. 93 del DPR 380/2001, e/o autorizzazione all'inizio dei lavori prevista dall'art. 94 del citato Decreto, nell'immobile sito

nel Comune di

in Via.....n. ...

ed identificato catastalmente al foglio di mappa n., mappale/i n..... sub.....,

di proprietà del sig./sig.ra/della Soc.

residente / con sede in, via n.....

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, consapevole delle pene stabilite per il reato di falsità ideologica in certificati, commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità:

- A) che gli elaborati del progetto strutturale allegati sono rappresentativi dell'effettivo stato di fatto delle opere strutturali in corso di realizzazione/già realizzate (anche nei riguardi delle proprietà meccaniche dei materiali);
- B) che le opere strutturali sono state realizzate nell'anno e che la normativa tecnica di riferimento è costituita dal D.M./O.P.C.M. n. /del ;
- C) che le opere strutturali sono conformi/non sono conformi alla normativa tecnica vigente;
- D) che i lavori strutturali in corso di realizzazione/già realizzati sono riferiti/non sono riferiti ad edifici ed opere infrastrutturali strategiche o rilevanti come definite nell'allegato 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 (*"Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività*

urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) e s.m.i.;

E) che i lavori strutturali in corso di realizzazione/già realizzati sono riferiti/non sono riferiti all'Allegato 2 della D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 (*“Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) e s.m.i.;*

F) che nel caso di interventi su costruzioni esistenti le opere strutturali si configurano/non si configurano quali intervento di adeguamento sismico ai sensi del par. 8.4.1/miglioramento sismico ai sensi del par. 8.4.2 /intervento locale ai sensi del par. 8.4.3, del DM 14/01/2008.

Elenco elaborati strutturali allegati

.....
(Luogo e data)

Il tecnico abilitato

(Firma e timbro professionale)